

**LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 53**

**Funzioni amministrative concernenti l'Ente Fiera di Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Ente Fiera di Verona**

1. In attuazione dell'articolo 41, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", le funzioni amministrative relative all'Ente Fiera di Verona, già riconosciuto con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente legge.

2. Il Commissario straordinario dell'Ente Fiera di Verona nominato dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, d'intesa con il Comune di Verona e acquisiti i pareri dei soci fondatori e benemeriti, ad adeguare lo statuto dell'Ente.

3. Lo statuto dell'Ente Fiera di Verona, adeguato ai sensi del comma 2, determina la durata degli organi dell'Ente medesimo.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera di Verona è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti iscritti all'albo dei revisori dei conti.

5. La Giunta regionale, con le modalità definite dallo statuto, designa il Presidente e i membri ordinari e supplenti dei revisori dei conti.

6. Il Presidente della Giunta regionale, acquisite le designazioni, nomina con decreto il Collegio dei revisori dei conti.

7. Il Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Sindaco del Comune di Verona.

8. L'attività di vigilanza sull'Ente Fiera di Verona è esercitata dalla Giunta regionale, d'intesa con il Comune di Verona.

9. Agli organi dell'Ente Fiera di Verona non si applica l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

**Art. 2**

**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1999

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Nomine da effettuarsi;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 7 - Note agli articoli della legge regionale;

### 1. Indice

Art. 1 - Ente Fiera di Verona

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 settembre 1999, n. 28/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 settembre 1999, dove ha acquisito il n. 549 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 3ª in data 28 settembre 1999;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 5 ottobre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mario Rossi, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 novembre 1999, n. 9741;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 11 novembre 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 dicembre 1999, n. 2169/20607, ha trasmesso copia della deliberazione

legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 7 luglio 1999 nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio scorso, è stato determinato il termine per la decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente agli enti fieristici di Verona, Milano e Bari, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 41, comma 2, lettera b).

Il termine fissato è quello del giorno successivo alla pubblicazione del DPCM e cioè il 30 luglio.

Da quella data doveva trovare applicazione la normativa regionale di recepimento del decreto legislativo n. 112/1998, per consentire all'Ente Fiera di Verona la normale attività di gestione con organi statuari ricostituiti e nella pienezza dei loro poteri.

Come è noto, il PDL n. 462 che disciplina tutte le materie trasferite, ivi compresa anche la Fiera di Verona, è ancora all'esame delle competenti Commissioni del Consiglio regionale.

Ciò impedisce alla Regione di provvedere all'approvazione del nuovo statuto dell'Ente ed alle nomine degli organi che nel frattempo sono scaduti.

Per la gestione del periodo transitorio, la Giunta regionale ha nominato, con propria deliberazione del 14 settembre 1999, un Commissario straordinario per un periodo di tre mesi.

Si tratta ora di accelerare i tempi di approvazione della normativa regionale che riguarda l'Ente Fiera di Verona, approvando il presente progetto di legge, proposto dalla Giunta regionale e che riprende il testo dell'articolo 33 del già citato progetto generale n. 462, dal quale viene stralciato, con alcuni aggiustamenti di ordine tecnico approvati in Terza Commissione.

Il progetto di legge si compone di due articoli: il primo riguarda l'adeguamento dello statuto, la nomina del Collegio dei revisori dei conti, la nomina del Presidente e l'esercizio dell'attività di vigilanza. Il secondo riguarda la dichiarazione di urgenza, stante la necessità di assicurare, in tempi rapidi, la normale attività dell'Ente Fiera di Verona.

Per queste considerazioni si chiede che il presente progetto di legge venga approvato, atteso anche il parere favorevole della Prima Commissione consiliare.

### 4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53

- Entro il **22 giugno 2000** il Commissario straordinario dell'Ente Fiera di Verona provvede ad adeguare lo statuto

dell'Ente, d'intesa con il Comune di Verona e acquisiti i pareri dei soci fondatori e benemeriti (art. 1, comma 2, l.r. n. 53/1999)

#### **5. Nomine da effettuarsi**

- Art. 1, comma 2: La Giunta regionale nomina il Commissario straordinario dell'Ente Fiera di Verona
- Art. 1, comma 5: La Giunta regionale designa il Presidente e i membri ordinari e supplenti dei revisori dei conti dell'Ente Fiera di Verona
- Art. 1, comma 6: Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni acquisite, nomina il Collegio dei revisori dei conti
- Art. 1, comma 7: Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Sindaco del Comune di Verona, nomina il Presidente dell'Ente Fiera di Verona

#### **6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:**

- Direzione regionale per l'industria

#### **7. Note agli articoli della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53**

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella medesima legge regionale.

- Nota all'art.1, comma 1:

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

- Nota all'art. 1, comma 9:

Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi"